

Codice A1618A

D.D. 8 ottobre 2023, n. 725

L.R. n. 45/1989. Interventi di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un nuovo vigneto nel Comune di Murazzano (CN), in località Mellea. Richiedente: Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043) - Intimazione alla sospensione dei lavori, alla presentazione dell'istanza in sanatoria e relativa progettazione ...



ATTO DD 725/A1618A/2023

DEL 08/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Interventi di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un nuovo vigneto nel Comune di Murazzano (CN), in località Mellea. Richiedente: Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043) - Intimazione alla sospensione dei lavori, alla presentazione dell'istanza in sanatoria e relativa progettazione definitiva, nonché alla immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.

Preso atto che:

- con nota Prot. n. 131037 del 26/10/2022 indirizzata al SUAP dell'Unione Montana Alta Langa, il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A) ha trasmesso il parere autorizzativo a favore dell'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando per realizzazione un impianto di vigneto in terreni sottoposti a Vincolo idrogeologico nel Comune di Murazzano (CN), in località Mellea, e censiti a NCT al Fg. n. 28, Mappali 154, 155, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438;
- con la nota citata in precedenza si proponeva l'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 su una superficie pari a 29.861 mq, di cui 26.896 mq boscati, con movimenti terra complessivi pari a 44.195,90 mc (di questi 17.782,50 mc imputabili a scavi, 17.782,40 mc a riporti e 8.631,00 mc a operazioni di aratura profonda nelle aree esterne a quelle di scavo e riporto) , nel rispetto della documentazione progettuale agli atti, indicando in 36 mesi la validità dell'autorizzazione ai fini della L.R. 45/1989, a far data dal Provvedimento Unico di Autorizzazione del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa;
- con successivo Provvedimento Unico del SUAP citato, n. 133/2022 in data 03/05/2022, il proponente è stato autorizzato ad eseguire gli interventi in parola;
- come da documentazione agli atti pervenuta il 10/11/2022 (ns. Prot. n. 138088), il proponente ha provveduto a segnalare la data di inizio dei lavori prevista per il 09/12/2022;
- nella medesima data e al medesimo protocollo, il proponente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del bosco;
- il proponente ha inoltre provveduto al pagamento della compensazione relativa alla trasformazione della superficie boscata, come da attestazione di versamento agli atti.

Tenuto conto che:

- in data 04/09/2023 (ns. Prot. n. 116215) è pervenuto dalla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Ceva il rapporto Amministrativo n. 18-23 del 02/09/2023 relativo a violazioni della L.R. 45/1989 e L.R. 4/2009, a seguito delle quali sono stati emessi due P.V., rispettivamente il n. 47 del 01/09/2023 e il n. 48 del 01/09/2023;

- i due P.V. in parola risultavano inerenti alla modificazione/trasformazione d'uso del suolo effettuata su una superficie di ca. 1.200 mq, operando inoltre lo sradicamento di piante nel corso di interventi non selvicolturali, in difformità da quanto autorizzato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 45/1989 e dal Provvedimento Unico n. 133/2022 emesso dal SUAP sopra citato, nonché rispetto a quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente (DPGR 8/R 2011 e s.m.i.);

- durante un successivo sopralluogo congiunto, effettuato in data 14/09/2023 alla presenza del personale della Stazione dei Carabinieri-Forestale di Ceva nonché dei funzionari del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A) e del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), volto a verificare le condizioni delle superfici autorizzate col Provvedimento Unico citato, è emerso quanto segue:

a) è stata confermata la realizzazione di un intervento in una porzione d'area in posizione Sud-Ovest rispetto alla cascina esistente; tale superficie è oggetto del P.V. n. 47/2023 e del P.V. n. 48/2023, ed è identificabile catastalmente sui Mappali 471 e 473 del Fg. 27 in Comune di Murazzano ove sono stati eseguiti interventi di modificazione d'uso del suolo in assenza di autorizzazione ed interventi non selvicolturali con taglio/danneggiamento di piante e sradicamenti, su una superficie di ca. 1.200 mq;

b) è stata verificata la presenza di movimenti terra non conformi a quanto autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 in un'area in parte sovrapponibile a parte dei Mappali nn. 436, 437, 438 del Fg. 28, in particolare con accumulo di materiale riportato in condizioni di non equilibrio e potenziale instabilità in prossimità di un piccolo impluvio, situato immediatamente a valle delle superfici autorizzate;

c) non è stata rispettata la prescrizione generale n. 1. del sopra citato Parere autorizzativo del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), che prevedeva, a seguito del taglio a raso della vegetazione arborea, l'esecuzione di un rilievo di dettaglio dell'area, da valutarsi in successivo sopralluogo congiunto con i funzionari dei Settori regionali sopra indicati ed i consulenti tecnici del proponente; pur essendo ancora in corso di validità l'autorizzazione, e non essendo stata trasmessa la comunicazione di fine lavori, a meno operazioni finali ancora da eseguire, la maggior parte degli stessi è stata eseguita;

d) in luogo dell'impianto di un nuovo vigneto, sono state messe a dimora piante di olivo con sesto regolare;

e) sulla superficie già piantumata sono presenti aree di erosione superficiale legate allo dilavamento operato dalle acque meteoriche.

Col Parere autorizzativo sopra citato si era dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 C. 2 della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente risultava esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento del deposito cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, era altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i., come regolamentato dalla DGR n. 4-3018 in data 26/03/2021, il titolare dell'autorizzazione era tenuto a pagare un importo di compensazione per la trasformazione del bosco pari ad euro 12.597,75.

Verificato che:

- non essendo pervenuta ad oggi alcuna documentazione che attesti l'avvenuta fine lavori;

- a seguito di quanto constatato durante il sopralluogo citato, occorre prendere provvedimenti immediati per la messa in sicurezza del materiale potenzialmente instabile presente sui mappali nn. 436, 437 e 438 del Fg. 28, nonché occorre provvedere quanto prima all'inerbimento dell'intera area

onde limitare i fenomeni di erosione superficiale verificati;

- non essendo stata rispettata la prescrizione generale n. 1. del Parere autorizzativo citato, risulta necessario effettuare quanto prima un rilievo di dettaglio dell'area di intervento, con planimetrie e sezioni in scala opportuna, volto a rappresentare l'attuale stato di fatto e le differenze rispetto allo stato di progetto precedentemente approvato.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

determina

ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45,

- di intimare al Sig. Principiano Ferdinando, legale rappresentante dell'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043):

a) la sospensione dei lavori sin qui realizzati;

b) l'immediata esecuzione di un rilievo di dettaglio dell'area di intervento, con planimetrie e sezioni in scala opportuna, volto a rappresentare l'attuale stato di fatto e le differenze rispetto allo stato di progetto precedentemente approvato;

c) l'immediata esecuzione dei lavori di allontanamento del materiale composito (terra, materiale lapideo e legnoso) riportato su parte dei mappali nn. 436, 437 e 438 del Fg. 28 in Murazzano in condizioni di potenziale instabilità nei pressi dell'impluvio sopra citato, collocandolo temporaneamente in zona di sicurezza, in attesa di una sistemazione definitiva anche a fronte del nuovo rilievo da eseguirsi;

d) l'immediato inerbimento di tutta la superficie oggetto di intervento e piantumazione, al fine di creare condizioni che riducano il rischio di erosione superficiale;

- di rimandare a successivo provvedimento l'intimazione del pagamento della Sanzione Amministrativa ai sensi della L.r. 45/1989, a fronte della precisa quantificazione della superficie oggetto di sanzione sui mappali nn. 436, 437 e 438 del Fg. 28 in Murazzano e del relativo importo, e a seguito del ricevimento da parte della Stazione del Carabinieri-Forestale del relativo Processo Verbale;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al Sig. Principiano Ferdinando, legale rappresentante dell'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043), al SUAP dell'Unione Montana Alta Langa e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Ceva.

A parte le operazioni dettagliate sopra, tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla disciplina vigente, fatto salvo gli interventi necessari per la pubblica e privata incolumità o interruzione pubblico servizio.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo